



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 102

DEL 04/12/2018

OGGETTO: Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Comunale Scala Emanuele sui fatti di Lodi, proposta di sottoscrizione denuncia ex art. 138 T.U.E.L. ai fini dell'annullamento straordinario da parte del governo. Approvazione.

L'anno *duemiladiciotto*, il giorno **quattro** del mese di **Dicembre** alle ore **18,10**, e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 19/11/2018, Prot. Gen. N° 35370, ed in seduta pubblica di prosecuzione.

All'inizio della trattazione del presente punto dell'O.d.G. risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA	X	
BONINCONTRO	LORENZO		X
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO	X	
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE		X
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE		X
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n. 13 – Assenti n. 3.

Presiede l'adunanza il Dott. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti la Vice Sindaco Avv. Riccotti e l'Ass. Arch. Pitrolo

E' altresì presente il Responsabile del Servizio Segreteria Dott. Gugliotta Giovanni.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Valeria Drago.

Scrutatori i Consiglieri Mirabella F.M., Buscema Marianna e Iurato Maria Teresa.

Il Presidente, accertata la presenza in aula del Consigliere Scala, pone in trattazione l'Ordine del Giorno, inserito al punto n. 6 dell'OdG, ad oggetto: Ordine del giorno presentato dal Consigliere Comunale Scala Emanuele sui fatti di Lodi, proposta di sottoscrizione denuncia ex art. 138 T.U.E.L. ai fini dell'annullamento straordinario da parte del Governo, e dà la parola al Consigliere Scala per la presentazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consigliere Scala illustra l'Ordine del giorno precisando che è passato un po' di tempo da quando è successa la questione legata ai fatti di Lodi, ma ritiene che sia comunque utile discuterne e che si possa pensare ad un voto simbolico. Il Consigliere Scala ritiene inaccettabile quanto accaduto, che possano essere discriminati alcuni bambini di provenienza straniera, anche se nati in Italia e riferisce che in altri Comuni è stato votato l'Ordine del Giorno ed invita ad esprimere un giudizio di solidarietà verso quelle persone che sono state messe in disparte. Il Consigliere invita il Presidente ad inviare, se approvato, l'Ordine del Giorno ai soggetti istituzionali interessati.

Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire sull'argomento in trattazione.

La Consigliera Iurato ritiene che l'OdG sia abbastanza complesso, data anche l'impostazione tecnica giuridica dell'atto e si augura che sia approvato e che venga reso noto che il Consiglio Comunale di Scicli insieme all'Amministrazione Comunale sono vicini ai bambini di Lodi.

Interviene il Consigliere Giannone il quale precisa che non c'è stata una vera e propria discriminazione, in quanto il problema riguardava la mancata produzione di documenti (ISEE) necessaria per usufruire del servizio mensa scolastica. Il Consigliere Scala ribadisce che è evidente l'intento discriminatorio del Comune di Lodi, in quanto era praticamente impossibile presentare certificazioni di immobili posseduti all'estero. Il Consigliere ritiene che sarebbe stato sufficiente un'auto certificazione e che i bambini devono essere trattati tutti allo stesso modo e conferma che è stata fatta una raccolta di fondi per pagare le rette della mensa.

Il Consigliere Mirabella I.B. interviene per condividere l'Ordine del Giorno e fa rilevare che si sta "giocando una brutta politica" a discapito di pochi. Quindi racconta alcuni episodi di discriminazione vissuti sulla sua pelle e dichiara il suo voto favorevole.

Il Consigliere Caruso dice di ritenersi chiamato in causa dai principi contenuti nell'Ordine del Giorno che sono i suoi principi e valori di appartenenza al centro sinistra. Il Consigliere continua ritenendo ciò che è successo a Lodi grave ed invita l'A.C. a far comprendere a tutti i cittadini i principi di solidarietà, rispetto ed integrazione fra le persone. Ritiene che oltre ad esprimere il proprio consenso occorre essere consequenziali nella vita di tutti i giorni. Precisa che assume grande importanza la cultura del come fare e non solamente del fare e preannuncia il suo voto favorevole.

La Consigliera Pacetto interviene per ringraziare il Consigliere Scala per aver presentato questo Ordine del Giorno che pone l'attenzione su una vicenda così importante a cui la politica deve dare risposte concrete. La Consigliera condanna aspramente quello che è successo a Lodi e manifesta la propria paura per la posizione che la politica sta prendendo in questi tempi.

Il Consigliere Caruso ribadisce la sua posizione e, considerati i fatti accaduti stamattina di danneggiamento della porta di ingresso della sede del Movimento 5 stelle, manifesta la propria solidarietà ed invita il Consiglio a fare altrettanto.

Il Presidente riferisce di non essere a conoscenza di quanto sia successo stamattina.

Interviene il Vice Sindaco per manifestare la sua soddisfazione per il fatto che in Consiglio si discuta di questi temi di ampio respiro, dei diritti e delle discriminazioni sui bambini e ritiene che occorre prendere una posizione.

La Consigliera Iurato da lettura di una dichiarazione del Presidente della Camera dei Deputati sulla vicenda.

La Consigliera Trovato precisa che questi temi sono inviolabili e che non appartengono al sistema politico ed ai relativi schieramenti ma alla coscienza. La Consigliera ritiene l'OdG troppo tecnico dichiara che voterà a favore e ritiene che le regole devono essere chiare e fatte rispettare. Non contesta nel merito la delibera, ma ritiene che questi diritti siano inviolabili, e comunica che non sottoscriverà l'OdG.

La Consigliera Morana si allontana dall'aula. Presenti n. 12 Consiglieri.

Il Consigliere Giannone sostiene che, a suo avviso, si tenti di strumentalizzare la vicenda e dichiara la sua astensione.

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di interventi, pone ai voti la mozione ad oggetto: Ordine del giorno presentato dal Consigliere Comunale Scala Emanuele sui fatti di Lodi, proposta di sottoscrizione denuncia ex art. 138 T.U.E.L. ai fini dell'annullamento straordinario da parte del Governo, con il seguente esito:

Presenti n. 12 consiglieri


Voti favorevoli n. 11

Astenuto n. 1

La mozione è approvata all'unanimità dei presenti.

Prot. n° 209 del 23-10-2018

Pres. c.c.
Stoff
Seg. c.



Comune di Scicli
Provincia di Ragusa
Protocollo N. 0032426
del 22/10/2018
Tipo: E - Cla: 1.6

**Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Scicli
Arch. Danilo Demaio**

**e.p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Scicli
Prof. Vincenzo Giannone**

ORDINE DEL GIORNO

**OGGETTO: I fatti di Lodi, proposta di sottoscrizione denuncia ex art. 138
T.U.E.L. ai fini dell'annullamento straordinario da parte del governo.**

Egregio sig. Presidente, il sottoscritto consigliere comunale Scala Emanuele appartenente al gruppo consiliare Start Scicli, porta all'attenzione di tutto il consiglio comunale la questione legata ai fatti di Lodi, in riferimento alla discriminazione attuata dalla giunta comunale della cittadina lombarda nei confronti di bambini extracomunitari.

PREMESSA

Come tutti sapranno il Sindaco di Lodi qualche settimana fa ha deciso di separare i bambini italiani dai bambini stranieri nelle mense delle scuole. Ha chiesto alle famiglie straniere di dimostrare di non avere beni nei loro Paesi di

origine, altrimenti niente diritti, e non sei degno di stare con gli altri bambini, di mangiare o prendere lo scuolabus alle stesse condizioni.

Per questo molti altri consiglieri comunali sparsi per l'Italia, grazie allo stimolo di Federico Arienzo capogruppo PD al Consiglio comunale di Napoli, il quale si è fatto promotore, insieme al professore di diritto costituzionale Marco Plutino e all'avvocato amministrativista Antonio Parisi di questa iniziativa, provvedendo alla stesura di una vera e propria denuncia con lo scopo di inviarla al Governo, al Ministro dell'Interno ed ai relativi uffici di gabinetto, affinché siano costretti ad intervenire per sanare quanto determinato con la delibera del Comune di Lodi.

PERTANTO

Chiediamo al Sindaco e alla giunta e gli altri consiglieri comunali di voler sottoscrivere anch'essi questo documento e di impegnare il Presidente del Consiglio Comunale a voler inviare all'attenzione dei soggetti istituzionali sopra menzionati sia la delibera consiliare che la denuncia, che viene allegata in calce al presente ordine del giorno.



Scicli, 22 ottobre 2018

**Ill.mo sig.
Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it
affariregionali@pec.governo.it**

**Illmo sig. Ministro dell'Interno
On. Matteo Salvini
gabinetto.ministro@pec.interno.it
dait.prot@pec.interno.it
gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it**

OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTALE DEL COMUNE DI LODI IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE – DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 4.10.2017 RECANTE “MODIFICA ARTT. 8 E 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE” - MANIFESTA ILLEGITTIMITA' – DENUNCIA EX ART. 138 T.U.E.L. AI FINI DELL'ANNULLAMENTO STRAORDINARIO DA PARTE DEL GOVERNO.

I sottoscritti

in qualità di consiglieri comunali della città di Scicli e di cittadini italiani in godimento dei diritti civili e politici, nell'esercizio del potere di impulso consacrato dall'art. 138 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di compulsare la potestà di annullamento straordinario in capo al Governo avverso atti degli Enti locali che ledono fondamentali principi costituzionali,

PREMESSO CHE

- come risulta dall'ampio rilievo della notizia sulla stampa nazionale, sui mass media e sui social network, la Giunta comunale di Lodi, con deliberazione di cui si ignorano gli estremi perchè non reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, ha assunto determinazioni in merito al servizio di mensa scolastica erogato presso le scuole dell'infanzia e le**

scuole primarie, in esecuzione del regolamento consiliare per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate approvato con deliberazione consiliare n. 28/2017, introducendo disposizioni gravemente discriminatorie degli alunni di famiglie straniere, le quali, di fatto su base di "censo" e "razziale", applicano a queste ultime la tariffa massima in funzione della capacità reddituale sulla base del sistema ISEE;

- la determinazione assunta dalla Giunta - peraltro in spregio al riparto di attribuzioni delineato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che assegna la relativa competenza al Consiglio comunale - ha provocato, in attuazione della previsione regolamentare parimenti illegittima, la ghettizzazione di molti alunni, confinati in un luogo diverso dalla mensa per consumare pasti "differenziati" portati da casa, consentendo odiose discriminazioni su base etniche particolarmente gravi perchè perpetrate nei confronti dei minori ed alterando l'equilibrato ed armonioso svolgimento del percorso scolastico;
- difatti, giusta deliberazione consiliare n. 28 del 4.10.2017, era stato modificato dapprima il regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolata, prevedendo con decorrenza dall'anno scolastico 2018-2019 a carico dei cittadini stranieri oneri dichiarativi e probatori gravosi ed ulteriori rispetto ai cittadini italiani;

RITENUTO CHE

- il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico locale "a domanda individuale", secondo quanto stabilisce, al punto n. 10, il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 ("Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale");
- la qualificazione del servizio di refezione scolastica quale servizio pubblico a domanda individuale sta a significare che l'ente locale non ha l'obbligo di istituirlo ed organizzarlo. Se però decide di farlo, come nella specie, è tenuto per legge, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio:
 - a) in primo luogo, ad individuare il costo complessivo del servizio, includendo in tale computo sia i costi "diretti" effettivamente pagati per l'erogazione del servizio, sia quelli "indiretti" rappresentati dalle spese per il personale comunque adibito al servizio, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi e per le manutenzioni ordinarie, non potendo in alcun modo discriminare il concorso

dei cittadini su base razziale o etnica (art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131);

b) in secondo luogo, a stabilire la misura percentuale di tale costo finanziabile con risorse comunali, e quindi, correlativamente, a stabilire la residua misura percentuale finanziabile mediante tariffe e contribuzioni a carico diretto dell'utenza secondo criteri di equità e progressività (art. 6 comma 1 D.L. citato; art. 172 comma 1 lett. e) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

c) infine, a determinare le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, preservando le fasce più deboli e prevedendo il concorso delle famiglie nel rispetto del principio della capacità contributiva (art. 6 comma 2 D.L. n. 55/1983; art. 149, comma 8 D. Lgs. n. 267/2000);

CONSIDERATO CHE

- a fronte di così gravi e patenti violazioni della Costituzione, con disposizione di c.d. chiusura dell'ordinamento, a presidio dei principi costituzionali, l'art. 138 del D.Lgs. n. 267/2000, nel disciplinare i casi di annullamento straordinario, dispone che *"in applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità"*;
- in particolare, il Governo, nell'ambito delle sue prerogative istituzionali, in presenza di un *vulnus* a supremi precetti costituzionali, ha il potere dovere di attivarsi per caducare i provvedimenti degli Enti locali che minino l'unità dell'ordinamento previo parere del Consiglio di Stato;
- nella specie, tanto la deliberazione adottata dalla Giunta comunale di Lodi - di cui non è dato conoscere l'esatto contenuto né gli estremi perché non pubblicata sull'Albo pretorio on line dell'Ente e non altrimenti reperibile nella sua versione integrale, in violazione di un preciso obbligo di legge (D.Lgs. n. 33/2013) - quanto la presupposta modifica regolamentare da parte del Consiglio comunale (deliberazione n. 28/2017) consacrano una disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri

extracomunitari legittimamente residente nel territorio nazionale ai fini dell'assolvimento degli oneri probatori per l'accesso dei minori alla mensa scolastica della scuola dell'infanzia ai fini della prova del reddito mediante il coefficiente ISEE;

- difatti, come emerge dagli articoli di stampa e televisione che hanno dato ampio clamore alla vicenda nonché dallo sdegno che ha invaso i social network, ai cittadini extracomunitari viene applicata una sorta di presunzione assoluta che fa scattare la tariffa massima del servizio a domanda individuale, così precludendo con odiosa discriminazione su basi etniche ai loro figli la possibilità di fruire del servizio di refezione scolastica che, per sua natura, anche in relazione all'equilibrio psico-fisico dei minori, deve avere carattere di universalità;
- l'espediente adoperato per raggiungere lo scopo sviato in attuazione del vigente regolamento consiste, a quanto è dato sapere, nel richiedere elementi circa la situazione reddituale e patrimoniale del paese d'origine con inusitato aggravamento del procedimento e l'introduzione, in buona sostanza, di una *probatio* diabolica che non può essere assolta da un'autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 come per i cittadini italiani;
- i provvedimenti adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta di Lodi si pongono in stridente ed insanabile contrasto con plurimi e supremi principi costituzionali in quanto:

1) violano l'art. 2 della Costituzione in relazione ai doveri di solidarietà che incombono sulla comunità e sulle istituzioni;

2) determinano una lesione dei principi di uguaglianza in senso formale e sostanziale (art. 3 della Costituzione), generando un'intollerabile discriminazione ai danni dei cittadini che non possono fornire prove ai fini della dimostrazione del reddito nei paesi d'origine e, di fatto, applicando la contribuzione massima indipendentemente dalla capacità contributiva e per il solo fatto di essere cittadini extracomunitari, così frustrando anche il canone di ragionevolezza che deve ispirare ogni provvedimento dell'Autorità pubblica, pure riconducibile alla medesima disposizione costituzionale; in particolare, dal contenuto degli atti deliberativi finisce per emergere l'antitesi con la previsione di cui al citato art. 3 della Carta costituzionale secondo cui *"tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E"*

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese": in negativo, l'Amministrazione comunale di Lodi, mercè l'atto in questione, persegue fini diametralmente opposti rispetto al dettato costituzionale;

3) violano l'art. 34 della Costituzione che garantisce l'effettività del diritto allo studio cui è strumentale il servizio di refezione scolastica riconosciuto in condizioni di universalità e parità una volta istituito su base comunale;

4) ledono l'art. 53 della Costituzione che sancisce il principio della capacità contributiva secondo cui ciascuno, anche per i servizi a domanda individuale, è tenuto a concorrere in virtù del proprio reddito effettivo secondo criteri di progressività;

5) determinano una violazione, altresì, dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione) perchè, del tutto irragionevolmente e con grave sviamento di potere, attraverso l'aggravio dell'onere probatorio a carico dei soli cittadini extracomunitari impone loro l'applicazione della tariffa massima, adoperando uno strumento amministrativo per perseguire fini non legittimi e, per giunta, contrari alla Costituzione repubblicana;

- il coacervo di parametri costituzionali violati, oltre che la disciplina normativa di rango primario pure disattesa nei termini innanzi delineati, impone con la massima sollecitudine al Governo l'esercizio del potere di annullamento straordinario giacchè l'efficacia degli atti deliberativi minano l'unità dell'ordinamento in quanto pone in discussione basilari presupposti della civile convivenza, nonché valori costituzionali cogenti e non negoziabili.

§§§

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti, nella spiegata qualità,


SPORGONO FORMALE DENUNCIA

affinchè il Governo, ai sensi dell'art. 138 T.U.E.L., per i motivi innanzi esposti, disponga in via straordinaria, sentito il Consiglio di Stato in sede consultiva, l'annullamento della deliberazione emanata dal Comune di Lodi in ordine alla disciplina del servizio di mensa scolastica per i cittadini extracomunitari ad ogni effetto e conseguenza di legge e della presupposta

deliberazione di C.C. n. 28 del 4.10.2017, recante "MODIFICA ARTT. 8 E 17 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE".

Chiedono, in ogni caso, di essere notiziati, ai sensi degli artt. 7 ss. della L. n. 241/90, degli
sviluppi del procedimento onde esercitare le proprie prerogative partecipative.

Con osservanza.


 (DANILO DE MAIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO)

Giuseppe Paoletti (STATI SICILI)

 (STATI SICILI)


Luigi Maria Teresi (SICILI BENE COMUNE)

Bruno Ignazio Minibello (SICILI BENE COMUNE).

 (CITTADINI PER SICILI)

Club Aurora PARTITO DEMOCRATICO SICILI

Giuseppe Buscema (INDIPENDENTE)

 (ENRICO SANTORO)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo De Maio)



VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Valeria Drago)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione(art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
